

DIRETTIVA (UE) 2016/1919 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**del 26 ottobre 2016****sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 82, paragrafo 2, lettera b),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La presente direttiva intende garantire l'effettività del diritto di avvalersi di un difensore, previsto dalla direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, rendendo disponibile l'assistenza di un difensore retribuito dagli Stati membri agli indagati e agli imputati in procedimenti penali e alle persone oggetto di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo ai sensi della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio ⁽⁴⁾ («persone ricercate»).
- (2) Stabilendo norme minime comuni riguardanti il diritto al patrocinio a spese dello Stato per indagati, imputati e persone ricercate, la presente direttiva mira a rafforzare la fiducia degli Stati membri in ognuno dei sistemi di giustizia penale degli altri Stati membri e quindi a facilitare il riconoscimento reciproco delle decisioni in materia penale.
- (3) L'articolo 47, terzo paragrafo, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta»), l'articolo 6, paragrafo 3, lettera c), della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali («CEDU») e l'articolo 14, paragrafo 3, lettera d), del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici («ICCPR») sanciscono il diritto al patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti penali alle condizioni stabilite nelle suddette disposizioni. La Carta ha lo stesso valore giuridico dei trattati e gli Stati membri sono firmatari della CEDU e dell'ICCPR. Tuttavia, l'esperienza ha dimostrato che ciò non sempre assicura, di per sé, che vi sia un grado sufficiente di fiducia nei sistemi di giustizia penale degli altri Stati membri.

¹⁾ GU C 226 del 16.7.2014, pag. 63.

⁽²⁾ Posizione del Parlamento europeo del 4 ottobre 2016 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 13 ottobre 2016.

⁽³⁾ Direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari (GU L 294 del 6.11.2013, pag. 1).

⁽⁴⁾ Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1).

